



CITTÀ DI TORINO

PROPOSTA DI MOZIONE

Respinta dal Consiglio Comunale in data 31 luglio 2015

OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE 2015 03045/024 (BILANCIO DI PREVISIONE 2015) - RECUPERO DELL'IMU SULLE SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO

che la Città ha il diritto ed il dovere di riscuotere le tasse comunali da tutti coloro che, a norma di legge, sono tenuti a pagarle;

CONSIDERATO CHE

- una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 14225 dell'8 luglio 2015) ha stabilito che, a norma della legge vigente, le scuole private, comprese quelle religiose ancorché parificate alla scuola pubblica, sono fino a prova contraria attività svolte con modalità imprenditoriali ed aventi dunque carattere commerciale, e che pertanto sono tenute al pagamento delle imposte comunali sugli immobili di loro proprietà (IMU o precedentemente ICI);
- la sentenza specifica che non sono sufficienti a provare la mancanza di una modalità imprenditoriale né la semplice destinazione dell'edificio ad uso scolastico, né il fatto che il risultato economico della gestione non sia positivo, ma soltanto il fatto che il servizio sia offerto agli utenti a titolo gratuito o comunque per un corrispettivo slegato dal costo del servizio e non idoneo nemmeno tendenzialmente a perseguire il pareggio di gestione, e che resta comunque al contribuente l'onere della prova;
- le scuole private non confessionali, organizzate in forma di società, già tuttora corrispondono le tasse sugli immobili di loro proprietà utilizzati per l'attività scolastica;
- la Città, per equità verso tutti gli altri cittadini contribuenti, non può esimersi dal richiedere prontamente il pagamento delle imposte a chiunque vi sia tenuto, indipendentemente da qualsiasi valutazione sulla meritorietà dell'uso a cui sono destinati gli immobili;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta ad attivarsi per richiedere a tutte le scuole private aventi una sede nel territorio comunale, incluse quelle religiose e anche se parificate alla scuola pubblica, il pagamento delle imposte comunali sugli immobili per l'anno corrente e per tutti gli anni arretrati per cui ciò sia consentito dalla legge secondo l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione nella sentenza succitata.
